IL RICICLAGGIO COME FENOMENO TRANSNAZIONALE: NORMATIVA E GIURISPRUDENZA(*)

di Caterina Brignone

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dalla fattispecie al sistema. – 3. Produzione e circolazione dell'informazione antiriciclaggio. – 4. L'approccio basato sul rischio: individualizzazione, proporzionalità e controllabilità. – 5. Oltre lo schermo: titolarità effettiva e trasparenza selettiva. – 6. Cripto-attività, tracciabilità e identificazione. – 7. Schermi giuridici e idoneità ostacolante. – 8. Cripto-attività e capacità ostacolante. – 9. La prova della provenienza criminosa. – 10. Reato presupposto all'estero e giurisdizione sul riciclaggio. – 11. Pluralità delle giurisdizioni e competenza territoriale. – 12. Acquisizione della prova oltre frontiera. – 13. Esecuzione oltre frontiera del sequestro e della confisca. – 14. Conclusioni.

1. Premessa.

Il riciclaggio contemporaneo ha una marcata vocazione transnazionale e questa dimensione incide sulle stesse condizioni del suo accertamento. La separazione del provento dalla sua origine criminosa può essere ottenuta distribuendo tra più ordinamenti il reato-presupposto, le operazioni sul profitto, gli schermi societari o fiduciari, i soggetti che controllano il valore e i beni nei quali esso viene, infine, investito. La frontiera può così diventare essa stessa uno strumento di opacizzazione, frammentando una vicenda economicamente unitaria tra ordinamenti, autorità e patrimoni diversi. La dimensione transnazionale può caratterizzare tanto forme tradizionali di riciclaggio quanto operazioni realizzate attraverso strumenti digitali.

Sebbene il fenomeno possa essere ovviamente riguardato da diversi punti di vista, la prospettiva adottata in questo studio è quella del penalista, che, per accertare il riciclaggio, deve considerare anche le informazioni prodotte prima dell'indagine. Se il valore può essere trasferito, convertito, schermato o disperso con rapidità, la possibilità di provarne successivamente l'origine e l'attribuzione dipende anche dalle informazioni che il sistema sia stato capace di produrre e conservare in precedenza. Accanto alla fattispecie incriminatrice operano perciò obblighi preventivi, analisi finanziaria e strumenti di cooperazione che concorrono a rendere conoscibili i flussi e a seguirli oltre frontiera.

Lo studio segue il percorso che va da queste informazioni all'accertamento penale. Esamina, dapprima, come il sistema renda conoscibili i flussi e le persone che li

(*) Il presente testo riproduce la relazione tenuta dall'Autrice in occasione del corso di formazione della Scuola Superiore della Magistratura sul tema "*Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti nell'era digitale: strumenti normativi, tecniche investigative e nuove sfide*" (P26060), tenutosi a Scandicci dal 30 settembre al 2 ottobre 2026.

Editore Associazione "Progetto giustizia penale" | via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
c/o Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"
redazione@sistemapenale.it

controllano. Passa, poi, alla prova della provenienza criminosa, delle operazioni di riciclaggio e della responsabilità dei soggetti coinvolti, anche quando fatti e prove sono distribuiti tra più Stati. Si chiude con il problema di far eseguire all'estero il sequestro o la confisca dei beni che vi si trovano. Sono le esigenze, tra loro collegate, di *vedere*, *provare* e *aggredire*.

L'anticipazione degli obblighi informativi accresce le possibilità di accertamento, ma non attribuisce al rischio o al sospetto il valore di prova. Quando si ricorre alla cooperazione tra Stati, occorre individuare per ciascun atto la base giuridica, l'autorità competente e le garanzie della persona interessata.

Sul piano delle fonti, l'analisi si colloca in un quadro multilivello, nel quale occorre distinguere funzione e forza delle diverse fonti e, per la giurisprudenza sovranazionale, condizioni e limiti della sua incidenza nell'ordinamento interno[1].

2. Dalla fattispecie al sistema.

Il contrasto al riciclaggio nasce, nell'ordinamento italiano, sul terreno della repressione penale.

La prima incriminazione specificamente rivolta al riciclaggio viene introdotta – sotto la rubrica «Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione» – nel 1978, prima della formazione di una politica internazionale organica in materia. La fattispecie è ancora molto distante da quella attuale: riguarda un numero ristretto di reati-presupposto e non contempla ancora la capacità di ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa[2].

Le riforme del 1990 e del 1993 ne ampliano progressivamente struttura e ambito applicativo: l'oggetto si estende al «denaro, beni o altre utilità», viene superato il

[1] Le sentenze pregiudiziali della CGUE chiariscono il significato del diritto dell'Unione. Se una disposizione unionale ha effetto diretto, il giudice può non applicare la legge interna incompatibile, eventualmente dopo un rinvio pregiudiziale. Quando la questione ha anche rilievo costituzionale, può investire la Corte costituzionale. Il «concorso di rimedi» non impone un ordine rigido, pur avendo la Corte costituzionale segnalato un *favor* per l'incidente di costituzionalità in materia penale (Corte cost., sent. nn. 181 del 2024, 7 del 2025 e 71 del 2026). Una direttiva non può, di per sé, determinare o aggravare la responsabilità penale (CGUE, 8 ottobre 1987, causa 80/86, *Kolpinghuis Nijmegen*, e 26 settembre 1996, causa C-168/95, *Arcaro*). L'interpretazione conforme incontra i limiti della legalità penale (Corte cost., sent. n. 115 del 2018).
Per la CEDU, se il contrasto con la legge interna non può essere risolto mediante interpretazione conforme, il giudice solleva questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., senza disapplicare la legge (Corte cost., sent. nn. 348 e 349 del 2007). Nell'utilizzare un precedente della Corte EDU occorre inoltre verificare se esprima un orientamento consolidato o riguardi un caso peculiare (Corte cost., sent. n. 49 del 2015). Sui limiti dell'interpretazione conforme in materia penale, cfr. A. BERNARDI, *Sull'interpretazione conforme al diritto UE con effetti penali in malam partem*, in *Questa Rivista*., 3 febbraio 2023, e V. MANES, *Metodo e limiti dell'interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale*, in *Arch. pen.*, n. 1/2012, p. 29 e ss..

[2] La genesi dell'art. 648-*bis* cod. pen. è essenzialmente interna. Un disegno di legge governativo presentato alla Camera il 28 maggio 1977 proponeva già una fattispecie diretta a colpire il "riciclaggio" dei proventi di alcuni delitti particolarmente gravi e coglieva il rapporto tra disponibilità dei profitti e capacità operativa

catalogo tassativo dei reati-presupposto e l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa entra nella descrizione della condotta[3].

La successiva introduzione dell'autoriciclaggio, nel 2014, espande ulteriormente la risposta incriminatrice.

Mentre la fattispecie si amplia, emerge, però, il limite strutturale della sola repressione. Quando il riciclaggio viene accertato, il provento è già stato generato e la sua sostituzione, il trasferimento o la dissimulazione sono almeno iniziati. Se il valore può muoversi rapidamente e attraversare le frontiere, occorre poterlo rendere conoscibile prima, conservarne la traccia e seguirne gli spostamenti.

È questa esigenza a spiegare il passaggio dalla fattispecie al sistema[4].

La Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna del 20 dicembre 1988 rappresenta un passaggio decisivo[5]. Pur restando circoscritta al narcotraffico, non si limita alla criminalizzazione delle condotte di conversione, trasferimento, occultamento e dissimulazione dei proventi. Vi affianca identificazione dei beni, congelamento, sequestro, confisca e assistenza giudiziaria. Repressione, aggressione patrimoniale e cooperazione internazionale cominciano così a comporre una medesima strategia di contrasto.

della criminalità (Camera dei deputati, VII legislatura, d.d.l. n. 1490, presentato il 28 maggio 1977) Il sequestro di Aldo Moro accelerò, ma non generò, la scelta incriminatrice. Il d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, introdusse l'art. 648-*bis* cod. pen., allora riferito alla sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione (cfr. G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 229 e ss.). La clausola «fuori dei casi di concorso nel reato» escludeva l'autore e il concorrente nel delitto a monte, secondo la logica del c.d. privilegio dell'autoriciclaggio, per la quale la disposizione del profitto da parte dell'autore costituiva, in linea di principio, un naturale *post factum* del reato-presupposto. Ancora alla vigilia della riforma del 2014, Sez. U, n. 25191 del 27 febbraio 2014, *Iavarazzo*, Rv. 259587-01, ricostruiva la clausola di riserva come deroga al concorso di reati, fondata sulla valutazione legislativa dell'assorbimento dell'intero disvalore nel reato-presupposto.

[3] S. FAIELLA, *Riciclaggio e autoriciclaggio "per equivalente". Il problema del provento da reato tributario*, in *Cass. pen.*, 2020, n. 6, p. 2580 e ss.

[4] Una direttrice patrimoniale si sviluppa, nell'ordinamento italiano, già con la legge 13 settembre 1982, n. 646, c.d. Rognoni-La Torre, attraverso il potenziamento delle indagini patrimoniali e degli strumenti del sequestro e della confisca.

[5] Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 328. Il contesto nel quale matura questa evoluzione è efficacemente rappresentato dalla vicenda nota come *Pizza Connection*: il traffico internazionale di eroina e il riciclaggio dei relativi proventi coinvolsero più ordinamenti e diedero luogo a una vasta cooperazione investigativa, alla quale partecipò anche Giovanni Falcone. L'indagine, culminata negli arresti del 1984 e nel processo celebrato a New York tra il 1985 e il 1987, è ricordata dall'FBI come uno snodo della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata (FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (FBI), *Pizza Connection*; Id., *Remembering Giovanni Falcone*, 18 maggio 2012).

Le successive Convenzioni di Palermo[6], Mérida[7] e Varsavia[8] consolidano e ampliano questa evoluzione, inserendola progressivamente in un modello nel quale repressione, prevenzione, cooperazione e recupero dei beni operano in una prospettiva stabilmente transnazionale.

Alla fattispecie destinata a punire il riciclaggio si affianca un sistema destinato a rendere il valore conoscibile prima che si disperda e a seguirlo anche oltre frontiera.

3. Produzione e circolazione dell'informazione antiriciclaggio.

Nell'accertamento penale, l'informazione viene ricercata dall'autorità in funzione della verifica di un fatto di reato; nel sistema antiriciclaggio, invece, essa viene prodotta e conservata già nello svolgimento delle attività economiche e professionali, per essere selezionata e, quando ricorrano i presupposti, portata all'attenzione di un'autorità specializzata.

Il sistema preventivo prende forma, sul piano internazionale, con le Raccomandazioni del GAFI del 1990 e, nel diritto europeo, con la direttiva 91/308/CEE. Quest'ultima delinea inizialmente un modello incentrato soprattutto sugli enti creditizi e finanziari, affidando loro obblighi di identificazione, conservazione, esame delle operazioni anomale e collaborazione con le autorità. Nell'ordinamento italiano, il d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, introduce analoghi punti di osservazione del flusso finanziario anteriori all'intervento giudiziario.

Il mutamento decisivo è la collaborazione attiva: l'intermediario diventa un punto di osservazione anticipata dei flussi, pur non essendo chiamato ad accertare la commissione del riciclaggio e non assumendo funzioni di polizia giudiziaria.

Il progressivo spostamento dei proventi verso circuiti non esclusivamente finanziari ha reso necessario estendere i punti di osservazione. La direttiva 2001/97/CE assoggetta così agli obblighi anche una pluralità di operatori non finanziari, compresi notai e altri professionisti legali indipendenti.

Nell'ordinamento italiano, l'art. 35 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prevede che l'obbligo di segnalazione sorga quando il soggetto obbligato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero che i fondi

[6] Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 e aperta alla firma a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 16 marzo 2006, n. 146.

[7] Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Mérida dal 9 all'11 dicembre 2003, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116.

[8] Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 28 luglio 2016, n. 153.

provengano da attività criminosa. Il sospetto è ricavato dagli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione e dalle circostanze conosciute in ragione dell'attività svolta[9].

La segnalazione non coincide, per presupposti e funzione, con una denuncia di reato, ma consiste nella trasmissione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) di un sospetto fondato sugli elementi disponibili, destinato all'analisi finanziaria e agli eventuali successivi approfondimenti. La UIF, istituita presso la Banca d'Italia, riceve e analizza le segnalazioni e trasmette agli organi competenti quelle meritevoli di approfondimento investigativo. L'informazione preventiva può, dunque, innescare e orientare l'indagine.

L'estensione della rete informativa incontra, tuttavia, limiti derivanti dalle funzioni e dai diritti sui quali gli obblighi di collaborazione possono incidere. L'inclusione degli avvocati tra i soggetti obbligati rende immediatamente visibili le tensioni tra gli obblighi antiriciclaggio e le garanzie connesse all'esercizio della professione, in particolare il diritto di difesa e la riservatezza del rapporto con il cliente. La loro applicazione deve, pertanto, essere delimitata in relazione alla funzione concretamente esercitata.

Nel 2007, la Grande Sezione della CGUE, in *Ordre des barreaux francophones et germanophone*, ha ritenuto compatibili con il diritto a un equo processo gli obblighi imposti agli avvocati proprio perché circoscritti a determinate attività finanziarie e immobiliari ed esclusi per le informazioni ricevute o ottenute nell'ambito di un procedimento giudiziario o della consulenza relativa al suo avvio o evitamento[10].

Il diverso profilo della riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente è stato affrontato dalla Corte EDU, nel 2012, in *Michaud c. Francia*. La Corte ha ricondotto tale riservatezza all'art. 8 CEDU, riconoscendo al segreto professionale particolare rilievo, ma non carattere assoluto. Ha, quindi, ritenuto proporzionato il sistema francese, valorizzando sia la delimitazione delle attività soggette all'obbligo sia la garanzia procedurale costituita dal passaggio della segnalazione attraverso il presidente dell'ordine professionale[11].

Nell'ordinamento italiano, questa esigenza di delimitazione trova riscontro nella distinzione tra attività assoggettate agli obblighi e informazioni acquisite nell'esame della posizione giuridica del cliente o nell'esercizio della difesa, oggi recepita dagli artt. 3, comma 4, lett. c), e 35, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007. Quanto, invece, al filtro del presidente dell'ordine, il rilievo attribuitogli dalla Corte EDU va ricondotto alle caratteristiche del sistema francese: la sentenza non impone agli altri Stati di adottare il medesimo meccanismo, ma richiede che gli obblighi informativi incidenti sul segreto professionale siano delimitati e assistiti da garanzie adeguate.

La dimensione transnazionale rende insufficiente che ciascuno Stato produca e analizzi efficacemente le informazioni all'interno dei propri confini. Quando operatore, cliente e trasferimenti si collocano in ordinamenti diversi, il problema diventa stabilire

[9] Art. 35, comma 1, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

[10] CGUE, Grande Sezione, 26 giugno 2007, C-305/05, *Ordre des barreaux francophones et germanophone e altri*.

[11] Corte EDU, 6 dicembre 2012, ric. n. 12323/11, *Michaud c. Francia*.

non soltanto quali informazioni debbano essere raccolte, ma anche chi possa richiederle e come esse debbano circolare tra le autorità.

In *Jyske Bank Gibraltar*, nel 2013, la banca, stabilita a Gibilterra, operava in Spagna in regime di libera prestazione di servizi, senza esservi stabilita. A fronte della richiesta della UIF spagnola di informazioni relative ai clienti e alle operazioni svolte in Spagna, Jyske sostenne di essere tenuta a comunicarle soltanto alla UIF di Gibilterra. La questione era, dunque, se lo Stato nel quale l'attività veniva esercitata potesse imporre la trasmissione diretta delle informazioni alla propria UIF nonostante l'intermediario fosse stabilito in un altro territorio. La CGUE ha ritenuto che il diritto dell'Unione non ostasse a un simile obbligo, purché esso non compromettesse il funzionamento dei meccanismi di cooperazione tra le UIF e, quale restrizione alla libera prestazione dei servizi, fosse giustificato da ragioni imperative di interesse generale e rispettasse il principio di proporzionalità[12].

La frontiera non può, dunque, creare un vuoto informativo, ma neppure giustificare automaticamente la duplicazione degli obblighi. La necessità di obblighi informativi paralleli a carico dell'operatore dipende anche dall'effettività della cooperazione tra le autorità. Produzione e circolazione dell'informazione costituiscono, così, due profili dello stesso sistema: rendere conoscibile il flusso richiede non soltanto che l'informazione venga formata, ma anche che possa raggiungere l'autorità che ne ha bisogno.

4. L'approccio basato sul rischio: individualizzazione, proporzionalità e controllabilità.

La raccolta delle informazioni e la valutazione del rischio procedono insieme. Il rischio orienta l'intensità dell'adeguata verifica e dei controlli nel corso del rapporto.

La direttiva 2005/60/CE, c.d. terza direttiva antiriciclaggio, sviluppa l'adeguata verifica della clientela: la conoscenza del cliente non si esaurisce nell'identificazione iniziale, ma comprende lo scopo e la natura del rapporto, l'individuazione del titolare effettivo e il controllo continuativo della relazione. Diventa così un processo, non un adempimento istantaneo. Le misure preventive vengono, inoltre, graduate in relazione al rischio concretamente rilevato.

La successiva direttiva (UE) 2015/849 consolida questo modello, articolando la valutazione del rischio a livello europeo, nazionale e del singolo soggetto obbligato.

Il pacchetto europeo del 2024 rafforza ulteriormente l'uniformità del sistema attraverso il regolamento (UE) 2024/1624, il regolamento (UE) 2024/1620, istitutivo dell'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), e la direttiva (UE) 2024/1640.

[12] CGUE, 25 aprile 2013, C-212/11, *Jyske Bank Gibraltar*.

Il punto, per il penalista, è che il rischio può orientare l'attenzione, ma non può sostituire la valutazione del caso concreto, come precisato dalla giurisprudenza della CGUE.

Nel 2016, in *Safe Interenvíos*, la controversia riguardava un istituto di pagamento spagnolo che utilizzava conti presso diverse banche per trasferire all'estero somme ricevute dai clienti; gli istituti avevano adottato misure rafforzate fino alla chiusura dei rapporti. La Corte ha censurato l'automatismo di una disciplina che considerava necessariamente ad alto rischio i trasferimenti verso Stati diversi da quello di stabilimento, senza consentire una valutazione concreta. La destinazione transfrontaliera può costituire un fattore di rischio, ma non può trasformarsi, da sola, in una presunzione assoluta[13].

In *Rödl & Partner*, nel 2022, la CGUE precisa che la valutazione deve essere individualizzata, documentata in modo da consentire all'autorità competente di verificare che siano stati considerati i fattori di rischio pertinenti, e aggiornata quando sopravvengano circostanze rilevanti per il cliente o per il rapporto[14].

In *PrivatBank*, nel 2023, aggiunge che anche le misure adottate in risposta al rischio devono essere proporzionate: le carenze del sistema antiriciclaggio possono giustificare interventi restrittivi, ma non rendono legittima qualsiasi misura[15].

Il principio comune è, dunque, l'esclusione di ogni automatismo. Il rischio deve essere valutato nel caso concreto, la valutazione deve essere documentata e verificabile e le misure adottate devono essere proporzionate al rischio individuato.

Il sistema ha anticipato la propria capacità di vedere, ma vedere un flusso non significa ancora sapere chi ne abbia il controllo sostanziale. Da qui il problema della titolarità effettiva.

5. Oltre lo schermo: titolarità effettiva e trasparenza selettiva.

La costruzione anticipata dell'informazione finanziaria incontra un limite evidente quando la persona che compare formalmente nel rapporto non coincide con quella che, in ultima istanza, possiede o controlla il valore o ne beneficia.

Società, partecipazioni indirette, mandati fiduciari, *trust* e altri veicoli patrimoniali possono separare l'intestazione formale dal centro sostanziale di interesse. Una disciplina che si arrestasse all'intestatario conserverebbe, quindi, la traccia dell'operazione senza necessariamente identificare la persona posta dietro di essa.

È a questa esigenza conoscitiva che risponde la nozione di «titolare effettivo». Già la direttiva 2005/60/CE richiedeva di identificare la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l'ente che figura come cliente, oppure per conto della quale

[13] CGUE, 10 marzo 2016, C-235/14, *Safe Interenvíos*.

[14] CGUE, 17 novembre 2022, C-562/20, *Rödl & Partner*.

[15] Corte giust., 2 marzo 2023, C-78/21, *PrivatBank*. L'autorità lettone aveva imposto, sino alla rimozione delle carenze accertate, restrizioni all'instaurazione e al mantenimento di determinati rapporti con clienti privi di collegamenti con la Lettonia.

è realizzata l'operazione; la direttiva (UE) 2015/849 rafforza il modello imponendo alle entità giuridiche di acquisire e aggiornare tali informazioni e agli Stati di farle confluire in registri centrali, prevedendo modalità di accesso diverse per le autorità competenti e le UIF, per i soggetti obbligati nell'adeguata verifica della clientela e per chi dimostri un legittimo interesse.

Il registro trasforma così un'informazione raccolta nel singolo rapporto in un'infrastruttura conoscitiva utilizzabile da soggetti diversi, senza sostituire l'adeguata verifica. La stessa direttiva vieta ai soggetti obbligati di affidarsi esclusivamente al registro.

È bene segnalare che il «titolare effettivo» è una categoria preventiva diretta a rendere trasparenti rapporti nei quali proprietà, controllo e interesse economico possono non coincidere, ma non è una categoria di imputazione penale. La sua individuazione può orientare l'accertamento, ma non dimostra, da sola, la commissione del riciclaggio, la conoscenza della provenienza criminosa dei beni o la disponibilità richiesta dalla specifica disciplina penale o patrimoniale. Il registro rende conoscibile una relazione economica, non ne predetermina il significato probatorio.

La successiva evoluzione europea sposta il problema dalla raccolta dell'informazione ai limiti della sua accessibilità. La direttiva (UE) 2018/843, c.d. quinta direttiva, stabilisce, infatti, con riferimento alle società e alle altre entità giuridiche, che alcune informazioni sui loro titolari effettivi siano accessibili al pubblico «in ogni caso», senza che chi le richiede debba dimostrare un interesse legittimo. La trasparenza diviene così essa stessa strumento preventivo[16].

È proprio l'accesso generalizzato del pubblico a determinare, nel 2022, l'intervento della Grande Sezione della CGUE nelle cause riunite *WM* e *Sovim*. La Corte riconosce che rendere meno opache le strutture societarie costituisce un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare anche ingerenze gravi nella vita privata e nella protezione dei dati personali, ma distingue tale finalità dalla trasparenza intesa come valore autonomo. L'accessibilità a un numero potenzialmente illimitato di persone di dati idonei a identificare il titolare effettivo e a ricostruirne almeno in parte la situazione economica costituisce una grave ingerenza negli artt. 7 e 8 della Carta. Anche persone estranee alle finalità antiriciclaggio possono conoscere aspetti della sua situazione patrimoniale e dei suoi investimenti; una volta resi pubblici, inoltre, i dati possono essere conservati e diffusi, rendendo più difficile difendersi da eventuali abusi. Il precedente sistema fondato sull'interesse legittimo comportava un'ingerenza meno intensa e non risultavano dimostrati benefici compensativi sufficienti derivanti dall'accesso indiscriminato[17].

[16] Direttiva (UE) 2018/843, considerando 30-31 e art. 1, punto 15. L'Italia ha recepito il nuovo assetto con il d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e con il d.m. 11 marzo 2022, n. 55, che disciplina il registro nazionale anche per *trust* e istituti giuridici affini.

[17] CGUE, Grande Sezione, 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20, *WM e Sovim c. Luxembourg Business Registers*. In dottrina, M. LANOTTE, *Il ridimensionamento dell'approccio del legislatore europeo (e nazionale) alla "piena trasparenza": il caso Luxembourg Business Registers*, in *Quaderni AISDUE*, n. 1/2023, p. 277 e ss.

La Grande Sezione dichiara pertanto invalida la disposizione della quinta direttiva nella parte in cui impone l'accessibilità in ogni caso al pubblico. La decisione non colpisce il registro né gli obblighi di raccolta e aggiornamento, ma segna il limite oltre il quale la disponibilità funzionale dell'informazione si trasforma nella sua esposizione indiscriminata.

La pronuncia incide direttamente anche sul sistema italiano: quando il registro viene dichiarato operativo nel 2023, il Ministero richiama espressamente WM/Sovim e dà atto della necessaria disapplicazione delle disposizioni incompatibili con la dichiarazione di invalidità[18].

Un distinto contenzioso è sorto nell'attuazione italiana del Registro dei titolari effettivi. Alcune società fiduciarie hanno contestato l'obbligo di comunicare i titolari effettivi dei mandati fiduciari, sostenendo che tali mandati non potessero essere assoggettati alla disciplina prevista per i *trust* e gli istituti affini; hanno inoltre sollevato questioni sulle regole di accesso alle informazioni. Respinti i ricorsi dal TAR Lazio, le società hanno proposto appello al Consiglio di Stato, che ha sottoposto alla CGUE due rinvii pregiudiziali, poi riuniti nelle cause *Across Fiduciaria* e *Unione Fiduciaria*.

La sentenza del 21 maggio 2026 affronta, quindi, le due questioni centrali: la qualificazione dei mandati fiduciari e il regime di accesso alle relative informazioni[19].

Quanto al primo profilo, la Corte adotta una lettura funzionale: il mandato fiduciario può rientrare tra gli istituti giuridici affini ai *trust* quando produca una dissociazione tra il soggetto che amministra e gestisce il bene e quello nel cui interesse la gestione è compiuta. Non è, quindi, necessario il trasferimento della proprietà e può assumere rilievo anche l'«effetto di velamento» dell'intestazione fiduciaria, ferma la verifica in concreto del giudice del rinvio. La disciplina antiriciclaggio guarda così alla funzione economico-giuridica dello schermo, non soltanto alla sua forma: ciò non rende il mandato fiduciario sospetto o illecito, ma rende conoscibile una dissociazione suscettibile di produrre un rischio informativo.

Quanto all'accesso, *Across* completa il percorso iniziato con *WM/Sovim*. Il sistema fondato sulla dimostrazione di un «legittimo interesse» si distingue dall'accesso indiscriminato, perché la platea non è indeterminata, le informazioni sono delimitate e il presupposto deve essere verificato dall'autorità competente. Il legittimo interesse non può, però, essere interpretato tanto restrittivamente da neutralizzare la funzione preventiva dell'accesso. L'autorità nazionale deve evitare entrambi gli automatismi: né accesso indiscriminato né diniego sistematico.

WM/Sovim e *Across* delineano così il passaggio dalla pubblicità indiscriminata a una trasparenza selettiva: il problema non è scegliere tra segretezza e pubblicità, ma commisurare l'accesso alla funzione che deve svolgere.

Across aggiunge una garanzia processuale coerente con questa impostazione: la decisione amministrativa sulle deroghe all'accesso deve essere soggetta a un controllo

[18] Decreto direttoriale MIMIT 29 settembre 2023, premesse, recante attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

[19] CGUE, Prima Sezione, 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24, *Across Fiduciaria e a.; Unione Fiduciaria e a.*

giurisdizionale effettivo e il giudice deve poter accordare tutela provvisoria prima della divulgazione. Quando l'intervento può produrre effetti difficilmente reversibili, anche la tutela deve poter operare anticipatamente.

Il nuovo quadro normativo converge su questa trasparenza selettiva. La direttiva (UE) 2024/1640 costruisce un sistema di accesso differenziato. Le autorità competenti dispongono di un accesso ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva; i soggetti obbligati vi accedono per gli adempimenti di adeguata verifica della clientela; per i privati, invece, l'accesso presuppone un interesse legittimo alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati-presupposto o del finanziamento del terrorismo.

L'Italia ha anticipatamente recepito questa disciplina con il d.lgs. 10 giugno 2026, n. 122[20]. Il legislatore individua alcune categorie di soggetti per le quali l'interesse all'accesso è espressamente riconosciuto – tra queste, a determinate condizioni, giornalisti, enti del Terzo settore, ricercatori e soggetti coinvolti in concrete trattative commerciali o finanziarie —, fermo restando l'accertamento dei presupposti previsti dalla legge. Al di fuori di tali categorie, l'accesso resta possibile, ma il richiedente deve dimostrare in concreto il proprio interesse legittimo, che viene verificato dalla Camera di commercio competente.

Alla data di aggiornamento del testo, 4 ottobre 2026, la CGUE si è pronunciata, ma restano pendenti davanti al Consiglio di Stato gli appelli delle società fiduciarie contro le sentenze del TAR Lazio relative alla disciplina del Registro. In attesa della decisione su tali appelli, la cui prima udienza è prevista per maggio 2027, restano sospesi l'obbligo di comunicazione e di conferma dei dati sulla titolarità effettiva, l'applicazione delle relative sanzioni, le verifiche a campione e l'accesso ai dati; il Portale nazionale continua, tuttavia, a ricevere comunicazioni su base facoltativa.

Il sistema deve poter vedere oltre l'intestazione formale, ma titolarità effettiva e disponibilità penalmente rilevante restano categorie diverse: la prima rende conoscibile una relazione economica, non prova da sola la seconda. Nello stesso tempo, la necessità di rendere conoscibile quella relazione non rende l'informazione indiscriminatamente accessibile: la trasparenza resta funzionale allo scopo per il quale l'accesso è consentito, selettiva quanto ai soggetti legittimati e assistita da garanzie effettive.

6. Cripto-attività, tracciabilità e identificazione.

Il problema di attribuire il valore alla persona fisica che lo controlla, già incontrato a proposito degli schermi societari, si ripresenta per le cripto-attività,

[20] D.lgs. n. 231 del 2007, artt. da 21-*bis* a 21-quinquies, come introdotti dal d.lgs. n. 122 del 2026.

rappresentazioni digitali di un valore o di un diritto trasferibili mediante tecnologie a registro distribuito[21], come la *blockchain*, o tecnologie analoghe[22].

Nella *blockchain* di *Bitcoin*, liberamente consultabile, possiamo seguire i trasferimenti tra indirizzi. Dagli indirizzi, però, non ricaviamo da soli l'identità di chi controlla il valore. Per questo si parla spesso di pseudonimia, più che di anonimato. Il trasferimento è visibile, mentre l'identità richiede ulteriori informazioni[23].

Il *wallet* è lo strumento attraverso il quale vengono gestite le chiavi necessarie a disporre delle cripto-attività. Il controllo della chiave privata consente di autorizzare le operazioni riferibili al relativo indirizzo, ma la blockchain non rivela, per ciò solo, l'identità della persona che esercita concretamente tale controllo[24].

Se una piattaforma custodisce le cripto-attività di due clienti, il trasferimento dall'uno all'altro può essere annotato soltanto nei suoi registri interni, senza comparire sulla *blockchain*. Per ricostruire tutti i passaggi del valore può, quindi, essere necessario acquisire anche quei registri[25].

La disciplina europea cerca di collegare trasferimenti e identità nei punti in cui interviene un prestatore di servizi per le cripto-attività, detto CASP (*crypto-asset service provider*). Il regolamento MiCA (regolamento (UE) 2023/1114), applicabile in via generale dal 30 dicembre 2024, disciplina i prestatori di servizi per le cripto-attività. Il regolamento (UE) 2023/1113 disciplina, invece, le informazioni che devono accompagnare i trasferimenti di cripto-attività quando intervenga almeno un prestatore stabilito nell'Unione.

È la cosiddetta *travel rule*. Quando il trasferimento coinvolge due prestatori, quello di chi invia trasmette a quello di chi riceve le informazioni richieste sulle persone coinvolte. La comunicazione avviene in modo sicuro e separatamente dall'eventuale registrazione del trasferimento sulla *blockchain*.

Un caso particolare riguarda gli indirizzi auto-ospitati, ossia indirizzi non collegati a un prestatore. Se il trasferimento coinvolge, comunque, un prestatore, questi deve raccogliere e conservare le informazioni richieste. Non può, però, contare su un secondo prestatore, collegato all'indirizzo auto-ospitato, che ne abbia identificato l'utilizzatore. L'uso di tale indirizzo non è vietato e non rende, di per sé, sospetta l'operazione[26]. Per i trasferimenti di importo superiore a 1.000 euro da o verso un

[21] Un registro distribuito è un archivio digitale delle operazioni condiviso tra più computer della rete, che mantengono allineate le registrazioni.

[22] Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), art. 3, par. 1, punto 5: la cripto-attività è definita come rappresentazione digitale di un valore o di un diritto, trasferibile e memorizzabile elettronicamente mediante tecnologia a registro distribuito o analoga.

[23] F. DI VIZIO-F. BRUSCHI-V. RANA, *Criptovalute ed attività criminali: ragioni di un dialogo interdisciplinare*, in *Quaderno Riv. trim. della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia*, n. 2/2022, p. 185 e ss., spec. p. 207-208, 218 e 234-235.

[24] BANCA D'ITALIA, *Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività*, 15 giugno 2022. Per il funzionamento delle chiavi e dei *wallet*, F. DI VIZIO-F. BRUSCHI-V. RANA, *op. cit.*, p. 203 e ss.

[25] F. DI VIZIO-F. BRUSCHI-V. RANA, *op. cit.*, p. 205 e s., 230 e s.

[26] Regolamento (UE) 2023/1113, art. 3, punto 20, art. 14, par. 5, e art. 16, par. 2.

indirizzo auto-ospitato, il prestatore deve inoltre adottare misure adeguate per valutare se tale indirizzo sia di proprietà del proprio cliente o da questi controllato. Se, invece, due persone trasferiscono cripto-attività direttamente tra indirizzi auto-ospitati, senza l'intervento di alcun prestatore, il regolamento (UE) 2023/1113 non si applica[27].

L'assenza di un prestatore non rende impossibile ricostruire il percorso del valore, ma certamente lo complica. Se i trasferimenti sono registrati su una blockchain pubblicamente consultabile, il percorso può essere seguito tra gli indirizzi e posto in relazione con altre informazioni capaci di collegare uno di essi a una persona o a una piattaforma che abbia identificato il proprio cliente. La ricostruzione della sequenza delle transazioni non coincide, tuttavia, con l'identificazione dei soggetti che controllavano gli indirizzi coinvolti: quest'ultima richiede ulteriori elementi[28].

In Italia il d.lgs. n. 204 del 2024 ha inserito i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti obbligati dalla disciplina antiriciclaggio e ha imposto loro di valutare i rischi dei trasferimenti da e verso indirizzi auto-ospitati[29].

Per l'indagine, dunque, i trasferimenti visibili sulla *blockchain*, i registri interni delle piattaforme e gli altri elementi acquisiti vanno esaminati insieme per verificare chi abbia avuto in concreto il controllo del valore. La tracciabilità del trasferimento e l'identificazione del soggetto restano, anche qui, problemi distinti: la prima può ricostruire il percorso del valore; la seconda richiede di attribuire a una persona il controllo degli strumenti attraverso i quali quel valore è stato movimentato.

7. Schermi giuridici e idoneità ostacolante.

Fino ad ora abbiamo visto come il sistema cerchi di rendere conoscibili la circolazione del valore e le persone che lo controllano e quali siano i limiti di questa conoscenza. È qui che si passa dal VEDERE al PROVARE. Quelle informazioni possono orientare l'indagine, ma non dimostrano, da sole, che sia stato commesso un riciclaggio. Occorre ricostruire le operazioni sul valore, verificare se le loro modalità fossero idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e stabilire quale contributo sia attribuibile a ciascuno dei soggetti coinvolti.

Il passaggio è particolarmente delicato quando intervengono società, fiduciari o altri intestatari. Sapere chi figura negli atti o chi è indicato come titolare effettivo aiuta a ricostruire la vicenda, ma non dimostra, da solo, né la funzione ostacolante dello schermo né la responsabilità di quella persona. Occorre esaminare la sequenza concreta delle operazioni e il ruolo che ciascuno vi ha svolto.

[27] Regolamento (UE) 2023/1113, art. 2, par. 4, e art. 3, punto 13.

[28] P. ANGELINI, *Criptoattività,* stablecoin *e antiriciclaggio*, intervento introduttivo al V Workshop UIF-Bocconi, Roma, 28 novembre 2025, § 3 e nota 10, pubblicato sul sito della Banca d'Italia.

[29] D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 204, art. 1, comma 1, lett. b) e d), che ha introdotto nel d.lgs. n. 231 del 2007 l'art. 3, comma 2, lett. v-bis), e l'art. 16-bis. L'inclusione tra i soggetti obbligati non riguarda il servizio di sola consulenza sulle cripto-attività.

In Sez. 2, n. 5937 del 4 febbraio 2026, *Corbari*, Rv. 289475-01, un ramo d'azienda proveniente da una bancarotta fraudolenta era passato attraverso più società costituite in coincidenza con le cessioni, per tornare infine nella disponibilità dell'ex amministratore di fatto della società fallita. La Cassazione ha ritenuto correttamente motivato il giudizio di merito sulla capacità della sequenza di rendere più difficile l'individuazione della provenienza del ramo d'azienda. La regolarità formale dei singoli atti non esauriva la valutazione della loro funzione nella vicenda complessiva.

La stessa decisione consente di distinguere il controllo del bene dalla responsabilità per il riciclaggio. A risponderne, in quel processo, erano i due soggetti che avevano partecipato alle cessioni. Il ritorno del ramo d'azienda nella disponibilità dell'ex amministratore di fatto descriveva l'esito dell'operazione, mentre la responsabilità degli imputati era riferita al loro contributo alla sequenza e alla consapevolezza, ricavata dai giudici di merito da specifiche circostanze, di inserirsi nel disegno complessivo.

Anche in Sez. 2, n. 26208 del 9 marzo 2015, *Steinhauslin*, Rv. 264369-01, la capacità ostacolante non è stata ricavata dalla mera presenza di una società fiduciaria, ma dalla concatenazione delle operazioni: trasferimento delle somme nell'ambito familiare, frazionamento mediante l'emissione di numerosi assegni circolari e successivo versamento sul conto intestato alla società fiduciaria, cui il mandato era stato conferito dalla moglie del soggetto al quale le somme erano originariamente riconducibili. La presenza di una fiduciaria non consente, dunque, di inferire di per sé la sussistenza del riciclaggio, occorrendo accertare la funzione concretamente svolta dallo strumento nella sequenza delle operazioni.

8. Cripto-attività e capacità ostacolante.

La funzione ostacolante delle operazioni va verificata in concreto anche quando il valore circola in cripto-attività, posto che il ricorso a tali strumenti non è, di per sé, illecito.

In Sez. 2, n. 27023 del 7 luglio 2022, *Miele*, Rv. 283681-02, i proventi di plurime truffe erano stati trasferiti, subito dopo l'accredito, su un conto tedesco intestato a una piattaforma di scambio per il successivo acquisto di *bitcoin*. La difesa sosteneva che le registrazioni sulla *blockchain*, consultabili pubblicamente, rendessero le operazioni trasparenti e ne escludessero la capacità ostacolante. Nel confermare, in sede cautelare personale, il giudizio sui gravi indizi di autoriciclaggio, la Cassazione ha valorizzato l'immediato trasferimento delle somme per l'acquisto di *bitcoin* e la difficoltà di attribuire le singole transazioni a una persona determinata. L'*account* utilizzato faceva, inoltre, riferimento a false generalità. La visibilità delle registrazioni non aveva, dunque, escluso, nella specifica vicenda, la capacità della sequenza di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Un'operazione diversa è esaminata da Sez. 2, n. 26731 del 19 giugno 2026, *De Dominicis*, n.m. La decisione riguarda un sequestro preventivo disposto in relazione, tra l'altro, a ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di autoriciclaggio. La difesa contestava la configurabilità di un'operazione di

autoriciclaggio distinta dalla condotta individuata quale reato presupposto[30]. Nell'esaminare il giudizio cautelare, la Cassazione ha attribuito rilievo all'acquisto di cripto-attività con la provvista ritenuta di origine delittuosa e al loro successivo trasferimento verso il servizio di *mixing* di *Wasabi Wallet*.

La Corte descrive il *mixing* come un sistema che raggruppa fondi provenienti da più utenti e li redistribuisce, rendendo più difficile associare direttamente i valori immessi a quelli prelevati. Nel caso esaminato, i giudici hanno valorizzato il trasferimento verso quel servizio, l'offuscamento del collegamento fra gli indirizzi di origine e quelli di destinazione e la destinazione delle cripto-attività a ulteriori operazioni speculative. La Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivato, ai fini del sequestro, il giudizio sulla capacità ostacolante di questa sequenza.

La possibilità che gli investigatori riescano successivamente a ricostruire i flussi non elimina, secondo *De Dominicis*, l'ostacolo prodotto dall'operazione. L'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa non richiede, infatti, che la ricostruzione dei flussi divenga definitivamente impossibile.

9. La prova della provenienza criminosa.

Fin qui abbiamo verificato se le operazioni fossero idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza del valore. Occorre ora accertare anche che quel valore provenga da un reato.

In base alla direttiva (UE) 2018/1673[31] e alla Convenzione di Varsavia[32], per accertare il riciclaggio non è necessaria una precedente condanna per il reato da cui proviene il bene e non occorre neppure ricostruire quel reato in ogni dettaglio o identificarne l'autore; deve, però, essere provato che il bene provenga da un'attività criminosa.

La decisione della Corte EDU, Seconda Sezione, 2 maggio 2017, *Zschüschen c. Belgio*, ric. n. 23572/07, mostra come possa operare questa regola. L'interessato era stato condannato per riciclaggio senza che fosse individuato uno specifico reato presupposto. I giudici belgi avevano valutato i versamenti sul suo conto, l'assenza di redditi, i precedenti per reati di droga e le spiegazioni non convincenti sull'origine delle somme. La Corte EDU ha ritenuto compatibile con le garanzie dell'art. 6 CEDU quel percorso probatorio perché la condanna si fondava su un insieme di indizi. Il silenzio dell'interessato aveva soltanto corroborato gli altri elementi.

[30] Sulla necessità di individuare una condotta distinta, si veda, da ultimo, Sez. 5, n. 37723 del 18/09/2025, *Santoni*, Rv. 288903-01, relativa al rapporto tra bancarotta patrimoniale e autoriciclaggio. Nel diritto dell'Unione, CGUE, Seconda Sezione, 2 settembre 2021, C-790/19, *LG e MH*, che si pronuncia sulla direttiva 2005/60/CE e distingue i fatti materiali del reato principale dall'atto di riciclaggio compiuto dal suo autore.

[31] Art. 3, par. 3, lett. a) e b).

[32] Art. 9, par. 5) e 6).

La Corte EDU ha così ritenuto compatibile con l'art. 6 CEDU, nelle circostanze del caso, una condanna pronunciata senza individuare neppure la tipologia del reato presupposto.

Resta distinto il problema di stabilire se, nell'ordinamento italiano, l'accertamento richiesto dall'art. 648-*bis* cod. pen. imponga invece di individuare almeno tale tipologia: sul punto, la giurisprudenza di legittimità non è univoca.

Secondo Sez. 2, n. 16012 del 14 marzo 2023, *Scordamaglia*, Rv. 284522-01, non è sempre necessario identificare l'esatta tipologia del reato presupposto, potendo la provenienza delittuosa essere accertata anche mediante prova logica. Nel caso deciso, oltre un milione e mezzo di euro era stato occultato in una cassetta all'interno di un semirimorchio. La Corte ha valorizzato, fra gli altri elementi, la segnalazione dei cani antidroga nel punto dell'occultamento e i precedenti specifici di uno degli imputati. Gli elementi valorizzati, tuttavia, orientavano proprio verso reati in materia di stupefacenti. La pronuncia esprime, dunque, una tesi sulla non necessità dell'individuazione tipologica, ma non riguarda una provvista la cui possibile origine delittuosa fosse rimasta priva di qualsiasi indicazione sulla tipologia del reato.

Un diverso orientamento emerge da Sez. 2, n. 6584 del 15 dicembre 2021, dep. 2022, *Cremonese*, Rv. 282629-01, secondo cui il reato a monte sia individuato almeno nella sua tipologia anche per ravvisare il *fumus* necessario a un sequestro preventivo disposto nella fase iniziale delle indagini. In quel caso, erano stati sequestrati 30.000 euro trovati nell'auto dell'indagato, senza che gli elementi indicati dal tribunale permettessero di individuare da quale tipo di delitto provenissero. Nella stessa linea, Sez. 2, n. 20417 del 14 maggio 2026, *De Stefano*, n.m., ha annullato con rinvio un sequestro preventivo per riciclaggio. L'importo del denaro, le modalità di custodia e l'inattendibilità delle spiegazioni non erano accompagnati da riscontri riferibili a una tipologia di reato presupposto. Il provvedimento non individuava neppure la condotta di riciclaggio[33].

Il contrasto si profila anche nel sequestro probatorio. Sez. 2, n. 20449 del 30 aprile 2026, *Laiso*, Rv. 290171-01, riconosce espressamente l'esistenza di orientamenti diversi. Ritiene che, quando il sequestro intervenga all'inizio delle indagini per la ricettazione di denaro, non sia indispensabile individuare subito con precisione la tipologia del reato presupposto. Occorrono, comunque, elementi che rendano concreta, seria e plausibile la provenienza delittuosa. Nel caso esaminato, 50.000 euro erano nascosti in un vano dell'auto apribile con un meccanismo elettrico; per altri 310.000 euro l'indagato riferiva una consegna da parte di persone non identificate. La Corte ha ritenuto che l'analisi dei telefoni sequestrati non avesse una finalità meramente esplorativa, ma rispondesse all'esigenza di verificare i contatti con quelle persone e ricostruire la provenienza e la movimentazione del denaro[34].

[33] Fanno leva sull'esigenza di individuare almeno la tipologia del reato presupposto anche Sez. 2, n. 13407 del 18/03/2026, *Elefante*, n.m.; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, *Peri*, Rv. 282433-02; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, *Maddaloni*, Rv. 277020-01).

[34] La decisione richiama, sulla valutazione del fumus in rapporto allo stadio delle indagini, Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, *Pollaccia*, Rv. 276283-01.

Sez. 2, n. 6230 del 10 febbraio 2026, *Pavesi*, n.m., relativa anch'essa al sequestro probatorio di telefoni nell'ambito di un'ipotesi di ricettazione, richiede, invece, l'individuazione almeno tipologica del delitto presupposto. La Cassazione ha annullato il vincolo perché il denaro era già stato restituito e i telefoni erano rimasti sequestrati per verificare se quel denaro fosse corpo del reato, pur avendo il tribunale ammesso che il delitto a monte non era stato individuato.

La necessità di accertare gli elementi costitutivi del reato presupposto assume particolare rilievo quando la provenienza venga ricondotta a reati tributari. Dire che una provvista deriva da «evasione fiscale» non equivale ancora a dire che derivi da un reato. Se la fattispecie penale prevede una soglia, anche il suo superamento deve essere investito dall'accertamento. L'ammontare del denaro rinvenuto, da solo, non dimostra il *quantum* dell'imposta evasa. Il grado della dimostrazione dipende dalla decisione da assumere, ma la soglia resta un elemento del fatto da accertare[35].

Diversa è l'ipotesi in cui il reato sia completo nei suoi elementi, ma il suo autore non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità. Queste circostanze, infatti, non eliminano il fatto dal quale il bene proviene. Perciò l'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen., richiamato dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter*.1 cod. pen., mantiene applicabili le fattispecie di riciclaggio anche in tali casi.

10. Reato presupposto all'estero e giurisdizione sul riciclaggio.

Se il reato da cui proviene il bene è stato commesso all'estero, occorre stabilire se possa essere il presupposto del riciclaggio contestato in Italia. Se è il riciclaggio a svolgersi oltre frontiera, occorre stabilire se possa giudicarlo un giudice italiano.

Con riferimento alla prima questione, l'art. 648-*bis* cod. pen. richiede che il bene provenga da un reato, ma non detta una regola espressa per il caso in cui il fatto a monte sia stato commesso all'estero.

La direttiva (UE) 2018/1673 distingue la rilevanza penale del fatto nello Stato che procede da quella nel luogo in cui il fatto è avvenuto. Il fatto estero deve costituire un'attività criminosa se valutato secondo la legge dello Stato che procede per riciclaggio. Quest'ultimo può richiedere anche che il fatto sia punibile nel luogo di commissione, ma non per alcune categorie di reati individuate dalla direttiva, tra le quali figura la corruzione nei termini definiti dal diritto dell'Unione (art. 3, par. 3, lett. c), e par. 4).

Nella giurisprudenza italiana, Sez. 2, n. 23190 del 7 febbraio 2019, *Montaldo*, n.m., ha affermato che il fatto commesso all'estero può costituire il presupposto del riciclaggio quando abbia rilevanza penale sia secondo la legge dello Stato in cui è stato commesso sia secondo quella italiana. Trattandosi di una decisione anteriore al termine di recepimento della direttiva (UE) 2018/1673, tale principio deve oggi essere coordinato con l'art. 3, par. 4, che limita, per le categorie di reati ivi indicate, la possibilità di

[35] Sulla soglia quale elemento costitutivo del reato, Corte cost., sent. n. 50 del 2026, in motivazione, che richiama Sez. 3, n. 35611 del 16/06/2016, Monni, Rv. 268007-01.

subordinare la punibilità del riciclaggio alla rilevanza penale del fatto nello Stato in cui è stato commesso.

La stessa sentenza distingue le decisioni straniere secondo il loro contenuto. Un'archiviazione per ragioni esclusivamente processuali non impedisce l'accertamento del fatto. Se una decisione definitiva ne esclude la materialità, quel fatto non può essere assunto come fonte del bene. In *Montaldo*, le decisioni spagnole avevano affermato la regolarità delle operazioni indicate come fonte delle somme. La Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione con cui il tribunale aveva escluso il *fumus* del riciclaggio.

Quando è la condotta di riciclaggio a svolgersi in più Stati, l'art. 6 cod. pen. radica la giurisdizione italiana se una parte dell'azione si compie in Italia. Può bastare anche un frammento che, pur non integrando da solo il reato o il tentativo, sia oggettivamente apprezzabile come parte della condotta contestata.

In Sez. 2, n. 4583 del 10 dicembre 2021, dep. 2022, Abbondanza, Rv. 282812-01, la consegna del denaro in Italia a correi che lo avevano poi trasportato e depositato all'estero è stata considerata il primo segmento della condotta riciclatoria, sufficiente a fondare la giurisdizione italiana.

In Sez. 2, n. 4587 del 14 dicembre 2021, dep. 2022, Taurus Asset Management, Rv. 282959-01, la giurisdizione è stata invece esclusa. Il riciclaggio era stato compiuto interamente all'estero da un soggetto estraneo ai reati tributari commessi in Italia. Il precedente trasferimento del denaro dall'Italia, effettuato dagli autori di quei reati prima dell'introduzione dell'autoriciclaggio, non era una parte della condotta contestata all'*extraneus*.

La provenienza italiana del denaro, dunque, non basta a collocare in Italia il riciclaggio. Se la condotta è compiuta interamente all'estero, l'applicazione della legge italiana richiede un fondamento diverso, da cercare negli artt. 7–10 cod. pen.

La frammentazione territoriale può, peraltro, produrre il fenomeno opposto: non l'assenza, ma la concorrenza di più giurisdizioni sul medesimo fatto.

11. Pluralità delle giurisdizioni e competenza territoriale.

La concorrenza di più giurisdizioni sul medesimo fatto pone un problema di coordinamento.

L'art. 10 della direttiva (UE) 2018/1673 richiede agli Stati membri di prevedere la giurisdizione sul riciclaggio quando il reato è commesso, anche in parte, nel loro territorio oppure il suo autore è un loro cittadino. Se più Stati possono procedere per gli stessi fatti, il par. 3 richiede che cooperino per concentrare, per quanto possibile, l'azione penale in uno solo di essi. Non attribuisce priorità allo Stato che ha iniziato per primo il procedimento.

Le consultazioni sono disciplinate, nell'ordinamento italiano, dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, che attua la precedente decisione quadro 2009/948/GAI. Quando risulta che, in un altro Stato membro, si procede contro la stessa persona per gli stessi fatti, le autorità avviano consultazioni dirette per individuare lo Stato meglio collocato

a procedere[36]. La sola pendenza del procedimento straniero non rende improcedibile quello italiano[37]. L'improcedibilità sopravviene se le autorità concordano di concentrare i procedimenti nell'altro Stato. Se concordano di concentrarli in Italia, gli atti probatori compiuti all'estero sono utilizzabili secondo la legge italiana[38].

Il regolamento (UE) 2024/3011 aggiunge una procedura comune per chiedere e decidere il trasferimento di un procedimento penale tra Stati membri. Offre quindi lo strumento per realizzare la concentrazione quando essa richiede un trasferimento, ma non sceglie automaticamente lo Stato che deve procedere. È già in vigore e si applicherà alle richieste trasmesse dal 1° febbraio 2027.

Stabilita la giurisdizione italiana, resta da individuare il giudice territorialmente competente.

Nelle condotte riciclatorie frammentarie e progressive, la Cassazione fa riferimento al luogo nel quale è stato compiuto il primo atto che costituisca già un segmento della condotta tipica[39].

Le operazioni successive sui medesimi beni possono costituire lo sviluppo di un unico riciclaggio, se fanno parte della stessa sequenza.

Nelle operazioni digitali la localizzazione si complica, perché il luogo dal quale l'agente impartisce l'ordine può non coincidere con quello nel quale si produce l'effetto patrimoniale. Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, *Miele*, Rv. 283681-01, ha individuato la competenza per l'autoriciclaggio realizzato mediante bonifici disposti con *home banking* nel luogo di impiego del denaro, identificato, nel caso concreto, in quello in cui si trovava l'istituto bancario presso il quale era acceso il conto corrente da cui erano partiti i bonifici destinati all'acquisto di *bitcoin*, e non nel luogo dal quale l'agente aveva impartito gli ordini[40].

12. Acquisizione della prova oltre frontiera.

Nelle indagini sul riciclaggio può essere necessario ottenere informazioni su conti e operazioni bancarie, ascoltare persone all'estero oppure ricevere prove già

[36] La scelta tiene conto delle circostanze del caso, tra cui il luogo prevalente della condotta e delle conseguenze e la posizione delle persone coinvolte. Eurojust può assistere le consultazioni e, in caso di mancato accordo, formulare un parere, senza sostituirsi alle autorità nazionali nella decisione.

[37] Il coordinamento riguarda procedimenti ancora pendenti. Il *ne bis in idem* presuppone una decisione definitiva nei confronti della stessa persona per i medesimi fatti materiali, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica (art. 50 della Carta; art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen; CGUE, 2 settembre 2021, C-790/19, *LG e MH*, punti 78-81). In caso di condanna, l'art. 54 richiede inoltre che la pena sia stata eseguita, sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita.

[38] D.lgs. n. 29 del 2016, artt. 2, 4, 8 e 11.

[39] Ad esempio, in Sez. 2, n. 38105 dell'8 aprile 2021, *Brotini*, Rv. 282019-01, tale momento è stato individuato nella consegna iniziale del denaro destinato a essere successivamente trasferito in altre località e poi all'estero.

[40] Conf.: Sez. 2, n. 10981 del 12/12/2024, dep. 2025, *Maglio*, n.m.; Sez. 1, n. 38623 del 26/06/2024, confl. comp., n.m.

raccolte da un'autorità straniera. La via da seguire dipende dallo Stato al quale si chiede assistenza.

Nei rapporti con gli Stati membri ai quali si applica la direttiva 2014/41/UE, l'ordine europeo di indagine (OEI) permette di chiedere sia il compimento di specifici atti di indagine sia la trasmissione di prove già disponibili. In Italia è disciplinato dal d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108. L'ordine deve essere necessario e proporzionato e l'atto richiesto deve poter essere disposto in un caso interno analogo[41].

Se si chiedono prove già raccolte all'estero, le condizioni per emettere l'OEI si valutano con riferimento all'acquisizione di quel materiale, non all'atto investigativo che lo ha originariamente formato. La distinzione tra formazione della prova all'estero e sua acquisizione mediante OEI emerge da CGUE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C-670/22, *M.N. (EncroChat)*, e da Sez. U, n. 23755 del 29 febbraio 2024, *Gjuzi*, Rv. 286573, e Sez. U, n. 23756 del 29 febbraio 2024, *Giorgi*, Rv. 286589. Restano necessari i controlli sull'utilizzazione della prova e sul rispetto dei diritti fondamentali.

Se occorre che un'autorità di uno Stato fuori dall'Unione compia un accertamento o trasmetta prove, si presenta una richiesta di assistenza giudiziaria, o rogatoria. La disciplina applicabile va individuata anzitutto nelle convenzioni internazionali e nelle norme di diritto internazionale generale. Le disposizioni del codice di procedura penale operano nei limiti stabiliti dall'art. 696 cod. proc. pen.[42].

La Convenzione di Budapest prevede strumenti di cooperazione tra gli Stati che ne sono parte per acquisire prove elettroniche relative a qualsiasi reato. Possono quindi essere utilizzati anche nelle indagini sul riciclaggio. Uno Stato può chiedere a un altro la rapida conservazione di dati informatici presenti nel suo territorio, per evitarne la perdita, e presentare poi una distinta richiesta di assistenza per acquisirli. La Convenzione prevede inoltre punti di contatto disponibili ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette per assicurare assistenza immediata[43].

Quando ad attraversare la frontiera non è più la prova, ma un provvedimento di congelamento o di confisca, dal PROVARE si passa all'AGGREDIRE.

[41] Sulla proporzionalità dell'OEI, C.E. GATTO, *Il principio di proporzionalità nell'ordine europeo di indagine penale*, in *Dir. pen. cont. – Riv, trim.*, n. 2/2019, p. 69 ss.

[42] Artt. 696, commi 2 e 3, e 727 cod. proc. pen.; per gli Stati che ne sono parte, Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, Strasburgo, 20 aprile 1959.

[43] Artt. 23, 29, 31 e 35 Convenzione. Sull'applicabilità alla prova elettronica del riciclaggio, Comitato della Convenzione sulla criminalità informatica, *T-CY Guidance Note #13. The scope of procedural powers and of international co-operation provisions of the Budapest Convention*, T-CY(2023)6, 27 giugno 2023, §§ 2.1–2.2

13. Esecuzione oltre frontiera del sequestro e della confisca.

Le operazioni di riciclaggio possono far arrivare denaro o altri beni in uno Stato diverso da quello in cui si procede. Dopo averne ricostruito il percorso, occorre poter eseguire in quello Stato l'eventuale sequestro finalizzato alla confisca o la confisca.

Tra gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805, i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell'ambito di procedimenti penali possono essere trasmessi per il riconoscimento e l'esecuzione nello Stato in cui si trovano i beni.

Fuori dall'ambito del regolamento, occorre verificare quale accordo di cooperazione vincoli gli Stati interessati. La Convenzione di Varsavia del 2005, quando applicabile, prevede sia misure provvisorie per impedire la dispersione dei beni sia la cooperazione per eseguire la confisca.

In assenza di uno strumento internazionale applicabile, il provvedimento italiano non può, per ciò solo, essere eseguito direttamente nello Stato in cui si trovano i beni. Occorre verificare se quello Stato ammetta una richiesta di cooperazione secondo la propria legge, senza poter dare per certa l'esecuzione del sequestro o della confisca.

14. Conclusioni.

Il percorso svolto suggerisce alcune considerazioni di carattere più generale.

La prima riguarda il rapporto tra prevenzione e repressione.

La disciplina antiriciclaggio ha progressivamente distribuito tra soggetti privati obblighi di adeguata verifica, conservazione, astensione e segnalazione, costruendo una rete di collaborazione funzionalmente orientata alla prevenzione del riciclaggio. L'intensificazione di questi obblighi pone il problema delle sue possibili ricadute sul piano della responsabilità penale. Ci si può chiedere, infatti, se, e a quali condizioni, questa rete di obblighi possa tradursi, sul piano dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., in una rete di posizioni di garanzia, fondando così ipotesi di responsabilità omissiva per il caso di omesso impedimento dell'evento[44].

Il passaggio non è automatico. La finalità preventiva della disciplina non basta, da sola, a trasformare ogni obbligo di collaborazione in un obbligo giuridico di impedire il reato altrui. Occorre individuare, in capo al singolo soggetto, la fonte e il contenuto

[44] Sul problema della configurabilità di posizioni di garanzia nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, F. CENTONZE, *La partnership pubblico-privato nella prevenzione del riciclaggio e il problema della posizione di garanzia dei componenti degli organi di controllo societari*, in *Scritti in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, 1757 e ss.; P. SORBELLO, *Segnalazione di operazioni sospette e posizione di garanzia. Ammissibilità e limiti del concorso per omissione nel delitto di riciclaggio*, in *Indice pen.*, 2015, 437 ss. In giurisprudenza, Sez. 6, n. 37098 del 19 luglio 2012, *Conti*, n.m., ha escluso, nel quadro normativo allora vigente, la responsabilità *ex* art. 40 cod. pen. del responsabile antiriciclaggio al quale non fosse pervenuta la comunicazione prevista dalla procedura che avrebbe fatto sorgere il suo obbligo di intervento. Non risulta, nella giurisprudenza di legittimità successiva alla riforma del 2017 esaminata ai fini del presente lavoro, una significativa casistica applicativa del concorso omissivo nel riciclaggio fondata esclusivamente sulla violazione degli obblighi di collaborazione antiriciclaggio.

dell'obbligo, verificare se ad esso corrispondano poteri giuridici concretamente idonei a impedire la realizzazione dell'operazione e accertare, secondo le regole proprie della causalità omissiva, se l'esercizio di quei poteri avrebbe impedito il fatto. Resta, inoltre, necessaria la prova dell'elemento soggettivo richiesto dal delitto al quale si concorre.

La questione assume particolare rilievo alla luce dell'evoluzione della disciplina antiriciclaggio. Nell'assetto vigente, infatti, alla produzione e alla trasmissione dell'informazione si affiancano obblighi che possono incidere direttamente sull'esecuzione dell'operazione: l'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007 prevede che, in presenza degli elementi di sospetto indicati dal comma 1, i soggetti obbligati non compiano l'operazione fino a quando non abbiano effettuato la segnalazione, salve le eccezioni previste dalla stessa disposizione; l'art. 42 impone l'astensione in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica nei termini indicati dalla norma. La dottrina ha, perciò, prospettato anche una posizione di garanzia "complessa", distribuita tra i soggetti che intervengono nella sequenza preventiva e titolari di poteri impeditivi intermedi o finali[45]. La costruzione resta, tuttavia, problematica, non potendo l'inserimento di un soggetto nella catena preventiva sostituire l'accertamento dello specifico obbligo impeditivo e dei presupposti della responsabilità per omissione.

Un ulteriore problema riguarda l'elemento soggettivo.

La soglia che attiva gli obblighi preventivi non coincide con quella richiesta per il concorso nel delitto. Il sospetto che impone la segnalazione, infatti, non equivale, di per sé, alla rappresentazione e volontà necessarie per rispondere del riciclaggio altrui. La difficoltà può essere accentuata dalla frammentazione dell'operazione in una pluralità di passaggi, ciascuno dei quali, isolatamente considerato, può non consentire al singolo soggetto obbligato di cogliere il significato della sequenza complessiva. La rete degli obblighi antiriciclaggio non corrisponde, sotto questo profilo, a una rete uniforme di possibili garanti, in quanto la posizione occupata nella catena preventiva, informazioni concretamente disponibili e poteri di intervento possono essere profondamente diversi. La concentrazione di elementi conoscitivi e di poteri decisionali, così come il carattere macroscopicamente anomalo dell'operazione, possono assumere rilievo sul piano probatorio, senza tuttavia consentire automatismi nell'accertamento del dolo.

Altro aspetto da non trascurare riguarda specificamente la dimensione transnazionale del fenomeno e l'asimmetria che la caratterizza. Il riciclaggio transnazionale sfrutta una asimmetria di fondo: il valore si muove come una realtà economicamente unitaria, mentre il diritto continua a incontrarlo attraverso ordinamenti, autorità, competenze e procedure distinte. La frontiera, anche quando non

[45] M. GIUCA, *Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio*, in *Dir. pen. contemp. – Riv. trim.*, n. 1/2021, p. 150 ss., la quale, muovendo dalla necessità che al garante siano attribuiti poteri giuridici idonei a impedire il fatto del terzo, prospetta una posizione di garanzia "complessa", distribuita tra i soggetti che intervengono nella catena causale e contribuiscono ad attivare il procedimento preventivo. L'Autrice precisa, peraltro, che l'esistenza della posizione di garanzia non esaurisce l'accertamento, dovendosi verificare in concreto l'efficacia causale dell'omissione e il dolo del riciclaggio. Sul dibattito, anche A. GIRALDI-P. SORBELLO, *L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra*, in *Dir. pen. contemp. – Riv. trim.*, n. 3/2022, p. 203 e ss., spec. p. 214 e s.

impedisce l'accertamento, ne moltiplica i passaggi e i tempi. E il tempo, nella circolazione dei capitali, non è un dato neutro. Anche gli strumenti più recenti di cooperazione sulla prova elettronica, come quelli previsti dalla Convenzione di Hanoi[46], potranno ridurre questa distanza soltanto nella misura in cui diventeranno effettivamente operativi nei rapporti tra gli Stati.

Il percorso esaminato mostra allora che la questione decisiva non è soltanto ampliare gli strumenti di contrasto, ma preservare la continuità dell'accertamento mentre il valore attraversa sistemi giuridici diversi. È in questa capacità di ricomporre ciò che l'operazione economica ha frammentato che si misura l'effettività della risposta al riciclaggio transnazionale.

Ma la necessità di recuperare velocità e continuità non consente scorciatoie sul piano della prova. Quanto più il sistema anticipa l'acquisizione delle informazioni e rafforza la cooperazione, tanto più deve restare netta la distinzione tra ciò che permette di cercare e ciò che consente di affermare la responsabilità. La difficoltà di seguire il valore oltre frontiera può giustificare strumenti più efficaci per conoscerlo e raggiungerlo; non può ridurre ciò che deve essere provato.

[46] Assemblea generale ONU, *United Nations Convention against Cybercrime*, adottata con ris. 79/243 del 24 dicembre 2024 e aperta alla firma ad Hanoi il 25 e 26 ottobre 2025. Per la mancata entrata in vigore al 28 settembre 2026, *United Nations Treaty Collection*, scheda sullo stato dei trattati, cap. XVIII, n. 16; l'art. 65, par. 1, richiede il deposito di quaranta strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.